

Fermo, 08.02.2016

Alle Cooperative di Produzione
e Lavoro aderenti

Alle Cooperative di Produzione
e Lavoro della Regione Marche
LL.SS.

Agli Ordini Professionali
LL.SS.

A mezzo mail/PEC

E, p.c.
UN.I.COOP. – Presidenza Nazionale
ROMA

A mezzo mail: info@unicoop.it

Oggetto: Cooperative di Produzione e Lavoro/Socio Artigiano

Carissimi,

Con riferimento alle recenti segnalazioni pervenute alla Ns. Associazione in relazione ad indirizzi restrittivi assunti dall'INPS in materia di iscrizione di soci di cooperative di produzione e lavoro alla Gestione Previdenziale Speciale degli artigiani, ci pregiamo di allegare alla presente due importanti provvedimenti emessi dal Tribunale Civile di Lucca (Ordinanza del 13.11.2015 e Ordinanza del 23.12.2015).

Tali provvedimenti sono stati emessi a fronte di un ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da diversi soci di una Cooperativa di Produzione e Lavoro ai quali l'INPS ha negato l'iscrizione alla Gestione Artigiana non ravvisando le "caratteristiche tipiche dell'impresa artigiana nelle rituali modalità di esercizio dell'attività prestata dal socio in favore della cooperativa".

I Giudici di prima istanza e di reclamo non hanno condiviso tale impostazione argomentando che la Legge n. 142 del 2001 *"fornisce opportunamente gli strumenti per distinguere, tra i soci, coloro che lavorano in regime di subordinazione e quelli che lavorano in regime di autonomia, dal momento che il suo cardine, sconosciuto nell'assetto precedente, è che il socio, all'atto dell'adesione alla cooperativa, o successivamente, instauri un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali, in forma subordinata o autonoma, a cui è applicabile la tutela previdenziale prevista per l'una o per l'altra forma. Dispone infatti la Legge n. 142 del 2001, articolo 4 che, ai fini della contribuzione previdenziale ad assicurativa, si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6"*¹.

¹ Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 9705/2010

UN.I.COOP. – UNIONE ITALIANA COOPERATIVE – Unione Regionale delle Marche

Associazione di Rappresentanza, Assistenza, Tutela e Vigilanza del Movimento Cooperativo riconosciuta con
Via Vespucci, 23/25
63900, Fermo (FM)
C.F. 90059520446

D.M. 7/5/2004
Tel. 0734/611024
Fax. 0734/441030
mail: unione.marche@unicoop.it

Ancora, “principio altrettanto rilevante è che la tipologia dei rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, che si intendono attuare con i soci, devono essere indicati nel regolamento interno, che diventa così la fonte normativa fondamentale²”.

Nel caso si specie, il regolamento interno della Cooperativa ha qualificato il rapporto di lavoro con i soci nell’ambito del lavoro autonomo (artigiano, commerciante, ecc...). L’INPS è stata condannata alle spese.

Ne deriva che, condizione essenziale per il riconoscimento da parte degli Enti competenti della figura del c.d. “socio-artigiano” in cooperativa è la corretta formulazione del regolamento interno di cui alla legge 142/2001 con una chiara indicazione dell’inquadramento giuridico (e, dunque, della normativa previdenziale di riferimento) alla quale è riconducibile “l’ulteriore rapporto di lavoro” tra socio e cooperativa.

Inoltre, dovrà essere inequivocabile la volontà di socio e cooperativa (a mezzo contratti individuali di lavoro, comunicazioni/ricieste da parte del socio e deliberazioni degli Organi statutari della Società) rispetto all’adozione del modello di lavoro autonomo.

A tale proposito, Vi informiamo di aver predisposto schemi di Regolamento Interno ex L. 142/2001 e di contratti individuali di lavoro che possono essere richiesti dagli interessati a mezzo mail, specificando motivazione e eventuale cooperativa/e di riferimento.

Restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore delucidazione dovesse occorrere.
Cordiali saluti.

Il Presidente Regionale

Dott.ssa Samuela Renoglio



Allegati: Ordinanze Tribunale di Lucca del 13.11.2015 (Giudice: Martelli) e del 23.12.2015 (Giudice: Trovato)

² idem